



COMUNE DI URZULEI

Provincia di Nuoro

Via Sardegna, 8 2 - 08040 Urzulei (Nu) - P.I. 00846380913 - C.F. 82001450913
Tel. 0782/649.023- Fax: 0782/649.297 - e.mail : protocollo.urzulei@pec.comunas.it

DETERMINAZIONE N. 803 DEL 01/12/2022 REG.GEN N. 294 DEL 01/12/2022 DELL'AREA AMMINISTRATIVA

OGGETTO:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale (18 ore), categoria giuridica D, posizione economica D1. Approvazione Elenco ammessi al concorso.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

PREMESSO CHE con la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 27/12/2021, avente ad oggetto: "Approvazione della programmazione dei fabbisogni del personale. Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e piano delle assunzioni triennio 2022/2024", e la successiva modifica avvenuta con deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 22.06.2022, è stata programmata l'Assunzione di un Istruttore Direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale (18 ore), categoria giuridica D, posizione economica D1, previo esperimento delle procedure di mobilità di cui all'art. 34 bis del D.lgs. 165 del 2000, mediante mobilità o mediante scorrimento di graduatoria di altro ente o procedure concorsuali ordinarie ai sensi dell'art. 48 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi;

PRESO ATTO che ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, con nota prot. 3479 del 21/06/2022, sono state inviate, tramite PEC, le richieste di personale collocato in mobilità ai sensi dell'art. 34 bis del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii..

PRECISATO CHE l'ente è abilitato a dar corso alla presente procedura in quanto nel termine non è pervenuta alcuna comunicazione relativa all'assegnazione di personale in disponibilità (ad oggi 20 giorni); **RICHIAMATA** in merito, la nota della Ras - Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e sicurezza sociale – prot. 3657 del 27.06.2022 con la quale, con riferimento alla procedura di mobilità ex art. 34 bis si specifica che "... al momento le liste di mobilità di cui alla vigente normativa non sono state ancora costituite. Tuttavia, nel merito, si ritiene che non sussistano elementi preclusivi al completamento della procedura avviata".

CONSIDERATO che la L. 19 giugno 2019, n. 56 all'art. 3, comma 8 prevede che "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni, possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.

RICHIAMATA, inoltre, la deliberazione di G.C. n. 73 del 31/08/2022, recante "Modifica piano triennale dei fabbisogni di personale 2022/2024 - Revisione struttura organizzativa dell'Ente e programmazione dei fabbisogni di personale "con la quale si è disposto di avvalersi della predetta facoltà e, pertanto, di non procedere a bandire la mobilità volontaria ma di operare mediante scorrimento di graduatoria di altro ente o procedure concorsuali ordinarie.

DATO ATTO che, con determinazione n. 701 del 21/10/2022 è stato approvato il bando di concorso pubblico per il reclutamento della figura professionale indicata in oggetto, stabilendo come termine ultimo

per la presentazione delle domande le ore 13:00 del giorno 21/11/2022 ai sensi dell'articolo 5 del Bando di Concorso;

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.09.2018e ss.mm.ii., e in particolare l'art. 52, il quale dispone che, scaduto il termine per la presentazione delle domande, il funzionario responsabile procede all'esame delle stesse e della documentazione allegata ai soli fini dell'ammissibilità dei concorrenti e che di tali operazioni venga redatto apposito verbale contenente l'accertamento dell'ammissibilità di tutti i concorrenti, approvato con successiva determinazione.

VISTO il verbale n. 1 del 01.12.2022 predisposto dal Responsabile dell'Area Amministrativa dal quale risulta che:

-sono pervenute nei termini n. 8 domande

DATO ATTO che tutti i 8 candidati sono in possesso dei requisiti richiesti e, pertanto, devono essere ammessi.

PRESO ATTO che, una delle domande, ancorché pervenute via pec a nome dell'intestatario, risulta priva del documento di identità.

ESAMINATI, a tal proposito, i prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia di soccorso istruttorio che di seguito vengono esplicitati:

- “Specialmente nell'ambito dei concorsi pubblici, l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quanto diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione. In quest'ottica, il limite all'attivazione del soccorso istruttorio coincide con la mancata allegazione di un requisito di partecipazione ovvero di un titolo valutabile in sede concorsuale, poiché, effettivamente, consentire ad un candidato di dichiarare, a termine di presentazione delle domande già spirato, un requisito o un titolo non indicato, significherebbe riconoscergli un vantaggio rispetto agli altri candidati in palese violazione della par condicio”. (Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 19 settembre - 22 novembre 2019, n. 7975);

- il soccorso istruttorio non costituisce – al ricorrere dei relativi presupposti – una mera facoltà per l'amministrazione, ma si configura come un dovere, recte un «doveroso modus procedendi volto a superare inutili formalismi in nome del principio del favor participationis e della semplificazione» (T.A.R. Emilia Romagna, I, 10 novembre 2020, n. 709);

- l'utilizzo di una PEC nella titolarità dell'istante, e quindi senza dubbio a lui riconducibile, è in grado di supplire anche alla mancata sottoscrizione delle domande di concorso, essendo l'invio della PEC assimilabile all'apposizione della firma - T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 18- 01-2018, n. 167, secondo cui: “E' illegittimo il bando di selezione che preclude l'ammissibilità delle domande di partecipazione a un concorso pubblico prive di firma (digitale o sulla copia scansionate dei documenti allegati), ancorché presentate da un candidato a mezzo PEC, con casella di posta intestata allo stesso mittente. L'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso mittente consente di ritenere soddisfatto il requisito della apposizione della firma. In particolare, è stato specificato che l'inoltro tramite posta certificata (personale) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta”;

RICHIAMATO, a tal proposito, il disposto dell'art. 65 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), recante: Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica, il quale dispone che 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante una delle forme di cui all'articolo 20; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi; (lettera così modificata dall'art. 24, comma 1, lettera g), legge n. 120 del 2020) b-bis) ovvero formate tramite il punto di accesso telematico per i dispositivi mobili di cui all'articolo 64-bis; (lettera introdotta dall'art. 24, comma 1, lettera g), legge n. 120 del 2020) c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis , 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte

salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.

RICHIAMATA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010 recante “Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sulle procedure concorsuali ed informatizzazione. Modalità di presentazione della domanda di ammissione ai concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. Chiarimenti e criteri interpretativi sull'utilizzo della PEC” che in tema di sottoscrizione, nel richiamare il disposto del predetto art. 65, ha chiarito quanto segue: (...) . Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del DPR 487/1994, pertanto, l'inoltro tramite posta certificata di cui all'art. 16-bis del d.l. 185/2008 (vedi sopra lettera c-bis) è già sufficiente a rendere valida l'istanza, a considerare identificato l'autore di essa, a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. Non si rinviene in alcun modo nella normativa vigente in tema di concorsi la necessità di una presentazione dell'istanza con le modalità qualificate di cui alle lettere a), b) e c) sopra richiamate, fermo restando che qualora utilizzate dal candidato sono senz'altro da considerare valide da parte dell'amministrazione”;

RICHIAMATA, inoltre la sentenza del T.A.R. Sardegna, Sez I del 29 ottobre 2015 n. 1088 nella quale si precisa: “L'omessa allegazione del documento d'identità, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione (...), costituisce, piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della norma generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990, la quale impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo «la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete» ma eventualmente anche di «ordinare esibizioni documentali». Nel caso di specie, non si tratta (e non si sarebbe trattato, ove l'amministrazione si fosse risolta in tal senso), di ordinare la presentazione di ulteriori documenti previsti dalla lex specialis della procedura. L'attività istruttoria integrativa, infatti, si sarebbe dovuta limitare al completamento di elementi (idonei a dimostrare l'identità personale di chi ha sottoscritto la domanda e la coincidenza tra questi e il legale rappresentante del Comune) presenti, in nuce, nella domanda presentata. Attività istruttoria integrativa che non si pone in contrasto con il contenuto normativo del dovere di soccorso istruttorio, di cui all'art. 6, lettera b), cit., la cui portata letterale e sistematica ne consente l'estensione anche al caso di specie. Sotto il profilo letterale, infatti, come accennato, l'art. 6 cit. prevede, tra i compiti del responsabile del procedimento, anche quello di «ordinare esibizioni documentali»”; Ritenuto, invece, che il principio del soccorso istruttorio non può, invece, trovare applicazione nel caso di totale mancanza della domanda di partecipazione e dei suoi allegati poiché trattasi di istituto che può essere utilizzato soltanto per consentire la sanatoria di domande presenti ma irregolari; Valutato, infatti, che, nel caso in cui venisse consentita la regolarizzazione, si verificherebbe una grave violazione della par condicio tra i candidati, consentendo di fatto la presentazione della domanda di partecipazione nonostante la scadenza dei termini previsti dal bando di concorso;

RICHIAMATA altresì a sostegno della scelta di attivare il soccorso istruttorio, la recente pronuncia del T.A.R. Campania, sez. V, Sent. n. 8374 del 31.12.2021 con la quale il Collegio rammenta che “l'art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento), comma 1, lett. b) l. 7 agosto 1990, n. 241 ha introdotto, nell'ambito delle regole del procedimento amministrativo, il c.d. soccorso istruttorio, con la finalità di regolarizzare o integrare una documentazione carente, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti coinvolti dall'esercizio del potere”, e con particolare riferimento ai concorsi pubblici, è stabilito che “al fine di invitare i candidati-concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, con la precisazione che tale facoltà, affinché non sia turbata la par condicio dei candidati-concorrenti e non determini una modificazione del contenuto della documentazione presentata, non può arrivare al punto di consentire al concorrente di introdurre per la prima volta, oltre il termine perentorio, delle dichiarazioni sul possesso dei titoli valutabili che il ricorrente avrebbe dovuto produrre all'atto della domanda e che, comunque, per fatto a lui imputabile, non ha prodotto.”

CONSIDERATO pertanto che, in applicazione della giurisprudenza soprarichiamata, la mancata produzione del documento sia qualificata come mera irregolarità nella misura in cui la domanda era già provvista dei requisiti per identificare con certezza il candidato essendo pervenuta al protocollo dell'ente mediante Posta elettronica certificata;

VALUTATO, pertanto, che:

- il soccorso istruttorio deve essere obbligatoriamente attivato, ai sensi della L. n. 241/1990, in tutti i casi in cui la domanda di partecipazione e i suoi allegati presentino dei meri errori formali;
- l'attivazione del soccorso istruttorio favorisce, infatti, un'ampia partecipazione dei candidati e consente di individuare, tra un'ampia platea di interessati, il miglior candidato per il posto da ricoprire, evitando di appesantire il procedimento con inutili formalismi;

DATO ATTO CHE in applicazione di quanto sopra richiamato si è proceduto mediante l'istituto del soccorso istruttorio per l'integrazione della domanda del candidato concedendo allo stesso un termine di 4 giorni per la trasmissione, mediante Posta elettronica certificata, al protocollo dell'ente del Documento di identità

PRESO ATTO che entro il termine di cui sopra, in data 28 aprile 2022, è pervenuto al protocollo dell'ente n. 6637 il documento di identità della candidata;

RITENUTO quindi di dover dichiarare sanata la posizione della candidata in quanto è stata regolarizzata la domanda mediante la trasmissione del documento di identità;

RILEVATO che il finanziamento del costo occorrente per la copertura del posto di cui alla presente determinazione è previsto negli appositi capitoli di spesa del Bilancio di Previsione 2022/2024.

PRECISATO che entro i 10 giorni precedenti lo svolgimento della prima prova è stato pubblicato nel sito istituzionale dell'Ente e nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente il piano operativo della procedura concorsuale, unitamente al Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento Funzione Pubblica prot. n. 25239 del 15 aprile 2021;

DATO ATTO che sulla base dell'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto si può attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000".

DATO ATTO, altresì, che è stato accertato che non sussistono situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto responsabile d'Area e degli altri dipendenti che hanno partecipato all'istruttoria dell'atto e degli altri soggetti indicati dal codice di comportamento.

VISTI:

-il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;

-il D.Lgs. n. 165/2001 - Norme generali sull'Ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

-il DPR n. 445/2000 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

-il D.Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico Enti Locali;

-il D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni - Codice in materia di protezione dei dati personali;

-i vigenti CC.NN.LL. del Comparto Regioni – Enti Locali;

-lo Statuto Comunale;

-il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 28.09.2019, modificato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 25.09.2019 e con Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 20.05.2021, ed in particolare il Capo VI relativo alla disciplina delle modalità di assunzione, requisiti di accesso e modalità concorsuali;

il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATI il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 17/01/2022;

il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 17/01/2022;

VISTO il decreto sindacale n. 1/2022 del 12/01/2022 con il quale la Dott.ssa Roberta Marcialis è stata nominata Responsabile dell'area amministrativa

DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI ATTESTARE in via definitiva le seguenti risultanze relativamente alle domande di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per l'assunzione a tempo parziale (18 ore) di un Istruttore direttivo tecnico cat. D, pos.ec D1, del CCNL Comparto Funzioni Locali:

- domande pervenute n. 8;

- candidati ammessi n. 8;

DI APPROVARE il verbale n. 1 del 01.12.2022 allegato sub 1 al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, relativo alla ammissione ed esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione al Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico a tempo indeterminato e parziale (18 ore), Categoria Giuridica D - Posizione Economica D1;

DI DARE ATTO che il giorno, l'ora e la sede delle prove saranno resi noti ai candidati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune www.comuneurzulei.it, come previsto nel bando di concorso.

DI STABILIRE che il presente atto, unitamente all'elenco dei candidati ammessi al concorso in oggetto, venga pubblicato all'albo pretorio online e sul Sito Internet del Comune di Urzulei su "Amministrazione Trasparente" - sezione "Bandi di Concorso", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Istruita da:

MARCIALIS ROBERTA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Firmato digitalmente

Dott.ssa Roberta Marcialis